

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 2 Febbraio 2018

AI CLIENTI

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 5/2018

Oggetto: Split Payment – Approvato il decreto attuativo

La legge di stabilità 2015, per contrastare le attività di evasione fiscale in campo Iva, ha introdotto nel nostro ordinamento tributario il meccanismo della scissione dei pagamenti ("split payment") in base al quale in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, relativi ad operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile, l'Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere **versata dall'amministrazione acquirente** direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore.

In base al meccanismo dello Split Payment, come noto, il pagamento del corrispettivo viene separato dal pagamento della relativa imposta (cfr articolo 17-ter, Dpr 633/1972).

Le disposizioni attuative del nuovo meccanismo sono state stabilite originariamente dal dm 23 gennaio 2015.

L'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21.06.2017, n. 96, ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti estendendo il meccanismo ai **lavoratori autonomi**.

Inoltre la modifica normativa ha **ampliato i soggetti destinatari** di tale meccanismo.

Per effetto della novità legislativa, il predetto art. 17-ter dispone che:

"1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto (ndr. operazioni non soggette al reverse charge), l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; (...)"

Per l'attuazione della nuova disciplina della scissione dei pagamenti, si è reso necessario modificare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 recante modalità e termini per il versamento dell'imposta nell'ambito della scissione dei pagamenti. Al riguardo sono stati emanati:

☞ il **DM del 27 giugno 2017**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 30 giugno 2017, che, nel definire le modalità di applicazione della scissione dei pagamenti, riconduceva nell'ambito soggettivo di applicazione della predetta disciplina, unitamente alle Società controllate dalle strutture centrali della PA e dagli enti locali e alle principali società quotate, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

☞ il **DM del 13 luglio 2017**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 24 luglio 2017, che, con riguardo all'individuazione delle pubbliche amministrazioni, ha specificato che sono riconducibili nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti

le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per effetto delle suddette modifiche, la nuova disciplina della scissione dei pagamenti si caratterizza per:

- ✓ l'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle **operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni** destinatarie delle norme in materia di **fatturazione elettronica obbligatoria** di cui all'art. 1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB;
- ✓ l'applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute ai fini delle imposte sul reddito (i c.d. **professionisti**);
- ✓ la possibilità per le PA e Società acquirenti di beni e servizi di **anticipare l'esigibilità** dell'imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto;
- ✓ la possibilità per le PA e Società acquirenti di beni e servizi di effettuare il **versamento diretto** dell'imposta dovuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione. Ciò, in alternativa, all'annotazione delle fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del DPR n. 633 del 1972, anche nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del predetto DPR, al fine di far confluire l'imposta dovuta nella liquidazione periodica.

La disciplina sopra esposta della scissione dei pagamenti si applica, a norma dell'art.1, comma 4, del D.L. n.50 del 2017, alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Nel predetto quadro normativo, da ultimo, è intervenuto l'art. 3 del D.L. 16.10.17, n. 148, che modificando, con effetto dal 1° gennaio 2018, l'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, dispone l'estensione della scissione dei pagamenti a tutte le **Società controllate, in misura non inferiore al 70 per cento, dalla PA.**

In particolare per effetto delle nuove disposizioni, efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2018 e applicabili alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla stessa data, lo split payment si applica, oltre che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- ✓ enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, come gli Ordini professionali (tra cui si annovera il CNDCEC), comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
- ✓ fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%
- ✓ società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri
- ✓ società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment
- ✓ società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment
- ✓ società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell'Iva

Per dare attuazione alle modifiche portate dal D.L. 148/2017 il Mef ha emanato il **Decreto 9.1.2018** che modifica il Dm 23 gennaio 2015.

Il Decreto attuativo 9.1.2018 nel recepire le novità introdotte dal DI 148/2017, prevede che:

- ✓ per le operazioni per le quali è emessa fattura nel 2018 e negli anni successivi, lo split payment si applica alle società incluse nell'indice Ftse Mib, identificate ai fini Iva, agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alle persone), alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali **alla data del 30 settembre precedente**;
- ✓ a regime, l'elenco dei soggetti sottoposti a split payment è pubblicato dal dipartimento delle Finanze **entro il 20 ottobre** di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo;
- ✓ solo per il **2017** i soggetti interessati allo split payment devono fare riferimento all'elenco già pubblicato dal dipartimento **lo scorso 19 dicembre 2017** e consultabile sulla specifica applicazione informatica;
- ✓ fondazioni, enti e società possono segnalare al dipartimento eventuali errori o incongruenze;
- ✓ nell'ipotesi in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice Ftse Mib si verifichi in corso d'anno, ma **entro il 30 settembre**, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice, applicano lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- ✓ nel caso in cui, invece, il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice Ftse Mib si verifichi in corso d'anno, ma **dopo il 30 settembre**, la scissione dei pagamenti deve essere applicata alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo;

- ✓ se il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice Ftse Mib viene a mancare in corso d'anno, ma **entro il 30 settembre**, le fondazioni, gli enti e le società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno;
- ✓ se, invece, il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice Ftse Mib viene meno in corso d'anno, ma **dopo il 30 settembre**, le fondazioni, gli enti e le società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice devono continuare ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Inoltre il decreto stabilisce che nel novero delle società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri e dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni sono incluse anche le società il cui controllo è esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali e/o locali e/o da società da queste controllate.

Applicazione Split Payment	
nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifica	
entro il 30/09	le società/fondazioni applicano lo split payment alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo
dopo il 30/09	le società/fondazioni applicano lo split payment alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio del 2° anno successivo
Esclusione Split Payment	
Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare	
entro il 30/09	le società/fondazioni continuano ad applicare lo split payment fino alle fatture emesse al 31/12 del medesimo anno
dopo il 30/09	le società/fondazioni continuano ad applicare lo split payment fino alle fatture emesse al 31/12 dell'anno successivo

Il dipartimento delle Finanze (MEF) ha pubblicato, nell'apposita sezione del proprio sito internet, gli aggiornamenti, al 17 gennaio 2018, di alcuni degli elenchi validi per il 2018.

Gli elenchi aggiornati sono quelli relativi a:

- ✓ società controllate di fatto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
- ✓ enti o società controllate dalle amministrazioni centrali;
- ✓ enti o società controllate dalle amministrazioni locali;
- ✓ enti, fondazioni o società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle amministrazioni pubbliche.

Gli elenchi relativi a enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza e a società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana restano, invece, aggiornati al 19 dicembre 2017.

È possibile effettuare la ricerca di fondazioni, enti e società inserite negli elenchi attraverso il relativo codice fiscale. Le eventuali mancate o errate inclusioni possono essere segnalate dai soggetti interessati (a esclusione delle società quotate nell'indice Ftse Mib), utilizzando l'apposito modulo di richiesta, a cui è necessario allegare la visura camerale. Ricevuta e esaminata la richiesta, il dipartimento della Finanze provvede all'eventuale aggiornamento degli elenchi.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

D'Azeglio Servizi